

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DI SERVIZI STRUMENTALI

TRA

l’Università degli Studi di Messina, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Pietro Navarra, con sede in Piazza S. Pugliatti n. 1, 98122 Messina, Codice Fiscale 80004070837 - Partita IVA 00724160833, da qui in avanti indicata per brevità col solo termine “Università”, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ___ / ___ / _____

E

la Uni.Lav. S.c.p.a., soggetta a direzione e coordinamento da parte dell’Università, con sede legale in Messina, Piazza S. Pugliatti n. 1 (P. I.V.A.: 02597270830), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, prof. Francesco Astone, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ___ / ___ / _____, da qui in avanti indicata per brevità col solo termine “Uni.Lav.”

PREMESSO

- che l’art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016, nuovo Testo Unico in materia di Società Partecipate, consente alle amministrazioni di mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi indicate, tra le quali, autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- che al medesimo fine, la richiamata disposizione, al comma 3 stabilisce che gli statuti delle società a partecipazione pubblica devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci; mentre il successivo comma 4, stabilisce che le società in house debbano avere come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di servizi e attività in favore degli enti pubblici soci;
- che, per parte sua, l’art 16 del D.lgs. 175/2016 consente alle società in house di ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati,
- che lo Statuto della Uni.Lav. S.c.p.a., all’art. 3, individua come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di servizi ed attività in favore degli Enti soci che esercitano il “controllo analogo congiunto”, condizione necessaria ed indispensabile affinché si possa procedere all’affidamento diretto e senza gara nei confronti del soggetto controllato;
- che, giusto atto di convenzione n. 67/2014, prot. n. 21394 del 02/04/2014, l’Università ha affidato, secondo il modello dell’*in house providing*, ad Uni.Lav. i servizi di cui sopra per il periodo

1 marzo 2014 -31 dicembre 2016;

- che al fine di garantire la continuità dell'attività istituzionale si rende necessaria la prosecuzione mediante affidamento diretto, senza soluzione di continuità, dei servizi di supporto già erogati da Uni.Lav. in forza della precedente Convenzione;

- che l'art. 192, comma 1, del Nuovo Codice dei Contratti (d.lgs. n. 50 del 2016) prevede l'iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, istituito presso l'Autorità, previo riscontro dell'esistenza dei requisiti secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto;

- che nelle more dell'emanazione, da parte dell'Autorità, dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, l'ANAC, con apposito comunicato del 7.9.2016 ha precisato che "tenuto conto dell'efficacia non costitutiva, ma meramente dichiarativa dell'iscrizione (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855), l'affidamento diretto alle società *in house* può essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall'art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell'art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192, a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione... che potrà essere inoltrate dopo l'adozione dell'atto dell'Autorità, coerentemente con i criteri e le modalità in esso definite".

* * *

Tutto quanto premesso e considerato, che costituisce parte integrante della presente convenzione, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto della convenzione

A supporto delle proprie esigenze istituzionali, l'Università affida, secondo il modello dell'*in house providing*, alla Uni.Lav. la gestione e la prestazione dei servizi strumentali, aventi carattere amministrativo, gestionale, didattico, tecnico e contabile, dettagliatamente elencate all'art. 3 dello Statuto della Società e non precedentemente affidate in appalto o concessione.

Nell'esecuzione del servizio Uni.Lav. utilizzerà esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato, cui corrisponderà il trattamento contrattuale e normativo non inferiore ai minimi previsti nel CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi di categoria, a pena di risoluzione del contratto.

L'Università si riserva di modificare, senza ulteriori oneri aggiuntivi, le tipologie e le modalità d'erogazione dei servizi sopra richiamate con altre più attinenti e/o più rispondenti alle proprie necessità. L'inserimento di una nuova tipologia o la modifica di quella preesistente sarà disciplinata con apposito atto aggiuntivo.

L'Università si riserva, altresì, di richiedere la fornitura di nuovi servizi, non contemplati nei precedenti commi, che potranno comportare un proporzionale incremento degli oneri economici e delle professionalità da impiegare per la loro esecuzione. Quanto sopra sarà regolamentato con apposito atto aggiuntivo.

Art. 2 – Durata.

Gli effetti giuridici della presente Convenzione decorrono dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2020.

Art. 3 - Servizi da erogare. Individuazione dei parametri qualitativi di riferimento.

Ai fini della concreta esecuzione dei servizi oggetto di affidamento da parte dell'Università, Uni.Lav. si impegna ad impiegare il proprio personale dipendente, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento. Nello svolgimento del servizio ad essa affidato, Uni.Lav. si impegna a far osservare al proprio personale tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e in genere di tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori, nonché le disposizioni relative al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Uni.Lav. si impegna, altresì, a vigilare affinché il predetto personale impronti il proprio comportamento alle regole ed ai principi di cui al Codice Etico dell'Ateneo.

Nel rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi, UniLav. si impegna ad assicurare la qualità delle prestazioni fornite e un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. A tal fine, Uni. Lav. dovrà coordinarsi con i Responsabili delle Strutture dell'Ateneo, sotto le cui direttive dovranno essere rese le prestazioni convenute.

Le parti si danno atto che, sulla base della esperienza pregressa ed il verificato raggiungimento degli obiettivi della Convenzione, il numero di unità lavorative da impiegare stimato al fine di un corretto adempimento delle prestazioni è pari a 211, delle quali almeno il 95% in *full time*.

L'Università svolgerà una costante attività di vigilanza sull'espletamento del servizio, al fine di accertare il rispetto da parte della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto. A tal fine potrà eseguire, in qualunque momento, ispezioni e controlli, nei locali ed aree oggetto dei servizi affidati. Uni. Lav. è tenuta a fornire tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo, fornendo ogni informazione richiesta e offrendo la collaborazione necessaria per un'efficace verifica.

Art. 4 - Corrispettivi.

I corrispettivi per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo precedente vengono determinati come segue:

- per l'anno 2017, l'importo mensile è stato fissato in € 611.705,77 di cui € 576.537,01 per la quota relativa al costo del lavoro (stimato sulla base di n. 203 unità lavorative, si veda prospetto n. 1 ed elenco allegato) ed € 35.168,76 (i.v.a. 22% compresa) per la quota relativa al costo di gestione;
- per il restante periodo, 01/01/2018-31.12.2020 l'importo mensile è stato fissato in € 643.511,87 di cui € 592.879,91 per la quota relativa al costo del lavoro (stimato sulla base di n. 211 unità lavorative, si veda prospetto n. 2 allegato) ed € 50.631,96 (i.v.a. 22% compresa) per la quota relativa al costo di gestione.

Uni.Lav. dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.

ART. 5 - Revisione del corrispettivo.

Uni.Lav. si impegna a comunicare semestralmente ogni variazione contrattuale o numerica relativa alle unità di personale impiegate per l'esatto adempimento delle prestazioni. Le predette comunicazioni dovranno comunque intervenire compatibilmente con i tempi di predisposizione del bilancio di previsione.

Art. 6 – Servizi suppletivi straordinari.

L'Università potrà richiedere in via straordinaria alla Uni.Lav. lo svolgimento di servizi suppletivi, necessari per far fronte ad esigenze imprevedibili al momento della stipula della Convenzione e, comunque, finalizzati ad assicurare il corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Università.

La richiesta dei predetti servizi suppletivi andrà adeguatamente giustificata e certificata dal Responsabile della Struttura beneficiaria.

L'Uni.Lav. provvederà ad emettere separata fattura per i servizi suppletivi resi.

La remunerazione dovuta dall'Università all' Uni.Lav. in conseguenza dei servizi suppletivi

richiesti andrà calcolata e corrisposta secondo gli importi orari specificamente previsti dal CCNL di categoria compatibilmente con le disponibilità del bilancio universitario.

Art. 7 – Trasferimento di servizi e personale dipendente

Nell'ambito dell'affidamento in house le parti riservano di concordare, con apposito atto aggiuntivo, l'eventuale trasferimento di servizi e corrispondenti unità di personale Uni.lav. a favore dell'altro socio, l'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina.

Il relativo atto aggiuntivo, stipulato tra le tre parti interessate, disciplinerà le modalità del trasferimento, l'esecuzione e tipologia dei relativi servizi, nonché la nuova ripartizione degli oneri proporzionalmente al numero di unità impiegate.

Art. 8 – Obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria

L'Uni.Lav. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine comunica che:

- a) il codice IBAN di ciascuno dei conti dedicati relativi al rapporto contrattuale in essere è:
- IT 24 K 02008 16511 000500022187, acceso presso l'Istituto di credito UNICREDIT S.p.a.,
agenzia A di Messina;
 - IT25W070981650000000000124, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo Antonello
da Messina;

b) la persona delegata ad operare sul medesimo conto è il legale rappresentante pro tempore.

L'Uni.Lav. si obbliga a comunicare tempestivamente all'Università qualsiasi variazione dovesse intervenire ai dati sopra riportati.

Art. 9 - Funzione di "controllo analogo congiunto". Istituzione di un Servizio di Controllo.

L'Università esercita sulla Uni.Lav. il controllo analogo richiesto ai fini dello svolgimento delle attività di interesse istituzionale, da attribuirsi alla Società in affidamento diretto e secondo il modello dell'*in house providing*.

A tal fine, l'Università istituisce un apposito Servizio di controllo, da attribuirsi ad uno o più soggetti con responsabilità apicali fra quelli che compongono le rispettive organizzazioni amministrative.

A detto Servizio deve essere affidato:

- a) il controllo preventivo autorizzativo degli atti di gestione strategica di spettanza

dell'Organo amministrativo della Uni.Lav., nonché degli altri atti che il medesimo Organo amministrativo intenderà sottoporre al Servizio. La Uni.Lav. dovrà far pervenire al Servizio di controllo gli atti da sottoporre ad esame almeno otto giorni anteriori alla scadenza dell'eventuale adempimento di legge e, comunque, assegnando al Servizio un termine non inferiore ad otto giorni per completare l'esame e trasmetterne l'esito. In caso di mancato riscontro e/o di rilievi, al decorso degli otto giorni o del maggior termine assegnato, l'esame si intenderà compiuto ed il controllo si intenderà reso con esito favorevole ed eventuale autorizzazione concessa;

b) la verifica dell'esatta esecuzione da parte della Società degli eventuali atti di indirizzo provenienti, secondo le materie di propria competenza, dall'Università, segnalando le violazioni che comportino l'adozione di provvedimenti correttivi.

Sono sempre sottoposti a controllo preventivo autorizzativo tutti gli atti e le convenzioni che la Società intenda stipulare con gli Enti soci e, se consentito, con eventuali soggetti, pubblici terzi.

La Società ha sempre l'obbligo di far pervenire all'Università degli Studi di Messina i seguenti atti e documenti di gestione strategica, almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:

1. bilancio di esercizio;
2. relazione previsionale e relazione di gestione;
3. organigramma aggiornato e piano annuale delle assunzioni;
4. programmi operativi;
5. piani finanziari ed industriali;
6. modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della Società, riduzioni ed aumenti di capitale.

Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per l'esame da parte degli organi societari, l'Università potrà inviare alla Società atti di indirizzo vincolanti in ordine ai predetti documenti. Decorso il predetto termine, senza che sia pervenuto alcun rilievo o indirizzo, tutti i predetti documenti si intenderanno accettati.

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la Società deve inviare all'Università, con cadenza semestrale, una relazione economico-finanziaria ed una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

Gli atti adottati dagli organi di gestione della Società, comportanti disposizioni di somme superiori ad euro 50.000,00, al netto di I.V.A per acquisto di beni e servizi, e superiori ad euro 1.000.000,00 al netto d'I.V.A. devono essere trasmessi all'Università entro cinque giorni lavorativi

dalla loro adozione, per la semplice presa d'atto da parte del Servizio di controllo. Nel caso di richiesta di chiarimenti con invito al riesame, l'efficacia degli atti di gestione è sospesa fino alla decisione definitiva. In caso di necessità ed urgenza possono essere compiuti gli atti di gestione necessari alla non interruzione dei servizi istituzionali.

Fermi restando gli adempimenti di cui al comma precedente, qualora nel corso del semestre abbiano a verificarsi eventi straordinari - in quanto non previsti nelle relazioni suddette - che possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della Società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la Società è tenuta ad informarne immediatamente l'Università mediante apposita e dettagliata relazione.

L'Organo amministrativo della Società può sempre compiere, senza necessità di preventiva autorizzazione e/o informazione, i seguenti atti di ordinaria amministrazione che si elencano a titolo esemplificativo e salve le regole di evidenza pubblica cui sono sottoposte le società *in house providing*:

1 - pagamento degli stipendi del personale e degli emolumenti dei componenti gli organi di amministrazione e controllo;

2 - pagamento dei debiti regolarmente assunti verso i terzi;

3 - pagamento utenze, forniture, contributi, imposte e sanzioni;

4 - incasso di somme da parte degli Enti soci e dell'Erario senza limiti di importo;

5 - acquisto beni e servizi per somme inferiori a quella sopra indicata;

6 - acquisizione lavori per importi inferiori a quello sopra indicato;

7 - pagamento spese inerenti all'attività di gestione e di rappresentanza;

8 - conferimento incarichi di difesa, consulenziali e tecnici, nonché pagamento dei relativi compensi.

Sono considerati "atti di gestione strategica" ai sensi del superiore articolo 24, lettera a), quelli indicati all'articolo 2381, terzo comma, c.c., sempre che adottati dall'organo amministrativo.

Art. 10 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali.

Uni.Lav. si impegna a garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati nell'ambito delle attività oggetto di contratto, adottando ogni più idonea misura tale da evitare il rischio di distruzione, perdita o alterazione dei dati; accesso e utilizzo dei dati da parte di soggetti non autorizzati; uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta; ogni altro uso non consentito dei dati utilizzabili.

Uni.Lav. non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi non coinvolti

direttamente nelle attività oggetto del contratto, salvo la comunicazione non sia necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, previa, comunque, autorizzazione dell'Ateneo.

Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali Uni. Lav. verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto. Uni.Lav. si impegna, pertanto, ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.

Art. 11 - Responsabilità.

L'Università rimane estranea ai rapporti inerenti il personale della Uni.Lav., che sono di esclusiva competenza della Società stessa.

Uni.Lav. solleva l'Università da qualsiasi obbligo e responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità degli eventuali danni causati a persone o cose dai propri dipendenti e collaboratori in conseguenze dell'esecuzione delle prestazioni convenute e delle attività connesse.

Art. 12 – Risoluzione

Il contratto si intenderà risolto di diritto qualora venissero meno i presupposti e le condizioni che legittimano il ricorso all'affidamento in house, come previsti dalla normativa vigente. Il contratto si risolverà, altresì, per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Resta fermo il diritto dell'Università di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento laddove Uni.Lav. si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o di negligenza grave, quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi nell'esecuzione del contratto.

Art 13 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia competente in via esclusiva è il Foro di Messina.

Art. 14 - Spese.

Le spese del presente atto, relative e consequenziali, sono poste interamente a carico della Uni.Lav..

Uni.Lav. S.c.p.a.
Il Presidente
Prof. Francesco Astone

Università degli Studi di Messina,
Il Rettore
Prof. Pietro Navarra